



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. CC / 10 / 2018	Data 07/02/2018
OGGETTO: I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E T.A.S.I. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in **SESSIONE STRAORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
ALFONSO MARIA PAOLA	Sì	MARTINACCI AMEDEO MARIA	Sì
BECCARIA VILMA	Sì	MARTINIELLO SALVATORE	Sì
CAPPUCCIO ALESSANDRO	Sì	MELLANO GARDA GIOVANNI	Giust.
CARBONE MARCO	Sì	RUFFINO DANIELA	Sì
FAVARON EDOARDO	Sì	SCALISE SAVERIO	Sì
GIACONE CARLO	Sì	TIZZANI STEFANO	Sì
SCALIA ANDREA	Sì	VERCELLI RAFFAELLA MARIA	Sì
GIOVALE ALET FEDERICO	Giust.	ZURZOLO IMMACOLATA	Giust.
MARITANO GIANLUCA	Sì		
		Totale Presenti	14
		Totale Assenti:	3

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BARONE MARILENA	Sì	COLOMBO VLADIMIRO	Sì
CALVO VINCENZA	Sì	LORENZO	
CATALDO ANNA	Sì	NEIROTTI ERMANNIO GIUSEPPE	Sì

Assume la presidenza BECCARIA VILMA.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario GERBINO LUCA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull'argomento sopraindicato.

Ore 21.49 il Presidente Beccaria che mette in trattazione il **punto n.10** iscritto all'O.d.G della seduta avente per oggetto: **“I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E T.A.S.I TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI- CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018”** argomento illustrato dall'Ass. Colombo congiuntamente con il precedente punto n. 9

Il Presidente passa alla fase dei chiarimenti. Non essendovi chiarimenti il Presidente passa alla fase degli interventi.

Prende la parola il Cons. Tizzani.

Alle **ore 21.52** esce il Cons. Scalise. Sono **presenti n. 12** Consiglieri Comunali.

Il Presidente passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Viene resa la dichiarazione di voto del Cons. Beccaria (astensione).

La documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video. I relativi files sono idoneamente conservati e depositati presso la Segreteria. La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio ai sensi degli artt. 42 e 43 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Alle **ore 21.53** rientra il Cons. Scalise. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

Alla medesima ora esce il Cons. Maritano. Sono **presenti n. 12** Consiglieri Comunali. Rientra subito. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

A seguire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all'art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- Astenuti n. 1 (Cons. Beccaria)
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. 2 (Conss. Cappuccio e Tizzani)
-

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **“I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E T.A.S.I TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018”**

Successivamente

Con votazione espressa in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- Astenuti n. 1 (Cons. Beccaria)
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. 2 (Conss. Cappuccio e Tizzani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 9 del 31/01/2018

Su proposta dell'assessore Vladimiro Colombo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per l'anno 2016, il sistema tributario non ha subito particolari variazioni, allorchè risultava infatti ulteriormente prorogato l'avvio della cosiddetta Local Tax che avrebbe dovuto includere, in un'unica imposta, l'IMU e la TASI, e che la stessa sorte è toccata alla cosiddetta IMU secondaria che avrebbe dovuto riunire in un unico tributo COSAP, TOSAP e Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, anch'essa prorogata a futuri esercizi. E' stato quindi mantenuto l'assetto tributario previsto nell'anno 2014 che ha visto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (legge finanziaria 2014). Tale imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e legato quindi alla loro natura e valore e l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale N. **37** del **30.08.2014** esecutiva, è stato approvato il regolamento sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale N. **38** del **30.08.2014** esecutiva, è stato approvato il regolamento sull'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

- a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b) art. 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile **IMU** per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune.** “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»,”
- c) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 (“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

Richiamata la deliberazione C.C. n. 40 del 30.08.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU, per l'anno d'imposta 2014.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 57 del 02.09.2015 con la quale è stata confermata l'aliquota IMU per l'anno d'imposta 2015;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2016 con la quale è stata confermata l'aliquota IMU per l'anno d'imposta 2016;

Ritenuto di confermare per l'esercizio 2018 le aliquote e le detrazioni già deliberate nell'anno 2016 e confermate per l'anno 2017, e precisamente:

- **Aliquota del 1,06 % per altri fabbricati e aree edificabili;**
- **Aliquota ridotta dello 0,35 % per abitazione principale (cat. A1 – A8 e A9).** L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- **la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A1 – A8 e A9),** così come prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/14, convertito nella L.214/11.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/2015 convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, i terreni agricoli ubicati nel Comune di GIAVENO (classificato nell'elenco predisposto dall'ISTAT: “totalmente montano”), già a decorrere dall'anno 2015 sono stati nuovamente esentati dall'imposta municipale (I.M.U.).

Visto il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi

esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

Richiamata la nota prot. 32103 del 14/08/2015 del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale –Ufficio XIII avente per oggetto "Imposta unica comunale (IUC). Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21 Luglio 2015. Determinazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili", dove si rileva che le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 siano assoggettate all'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) del 6 per mille e all'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 2,5 per mille , fissata quest'ultima , indistintamente per tutte le fattispecie, con superamento dei limiti consentiti dalle norme 8,5 per mille anziché 6,8 per mille consentito dalle norme e meglio specificati dalla circolare 2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito, in merito, che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in questione , vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote IMU e TASI – che non può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione principale e quello relativo all'aliquota massima della TASI che non può eccedere il 2,5 per mille , con richiesta al Comune di provvedere agli atti di rettifica conseguenti.

Considerato che, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2018 delle aliquote TASI già in vigore, ossia aliquota del 2,5 per mille per le sole abitazioni in categoria A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con votazione favorevole.....

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria vigenti per l'anno 2017, come di seguito indicate:

Aliquota indifferenziata del 1,06 % per altri fabbricati e aree edificabili;

Aliquota ridotta 0,35 % per abitazione principale (cat. A1 – A8 e A9). L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A1 – A8 e A9), così come prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/14, convertito nella L.214/11.

- 3) Di dare atto che i terreni agricoli ubicati nel Comune di GIAVENO (classificato nell'elenco predisposto dall'ISTAT: "totalmente montano"), ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n.

4/2015 convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, già a decorrere dall'anno 2015 sono stati nuovamente esentati dall'imposta municipale (I.M.U.).

- 4) **Di confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del 2,5 per mille per le sole abitazioni in categoria A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze**
- 5) Di disporre che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.
- 6) Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2018.
- 7) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
BECCARIA VILMA**

**IL VICE SEGRETARIO FIRMATO
DIGITALMENTE
GERBINO LUCA**